

TAR Toscana - Sezione II - sentenza n. 1509 del 19 novembre 2021

NON C'È PERIODO MINIMO TRA PROVA SCRITTA E PROVA PRATICA

Nessuna disposizione di legge prevede un periodo temporale minimo di separazione tra la prova scritta e la prova pratica. Peraltro l'Amministrazione ha evidenziato che la scelta di calendarizzare e strutturare le prove concorsuali scritta e pratica consecutivamente in un'unica giornata è stata dettata anche dall'esigenza di svolgere tali prove nel periodo temporale minimo di separazione tra la prova scritta e la prova pratica.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Pubblicato il 19/11/2021

N. 01509/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00909/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 909 del 2020, proposto da, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Pardini e Sara Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Valerio Pardini in Firenze, via Panciatichi n. 778;

contro

Estar – Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Viciconte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale Mazzini n. 60;

nei confronti

....., rappresentato e difeso dall'avvocato Iacopo Sforzellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonella Vergine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
....., rappresentati e difesi dall'avvocato Iacopo Sforzellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della comunicazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale <<Concorsi ed esami>> n. 43 del 5 giugno 2020 , nella parte in cui, in relazione al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente Ingegnere da assegnare al Dipartimento Tecnologie Sanitarie di star (114/2019/CON), indetto da Estar con delibera del direttore generale n. 288 del 19 luglio 2019 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 31 del 31 luglio 2019, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 70 del 3 settembre 2019), si dispone che “la prova pratica si svolgerà nella stessa giornata” della prova scritta, dell'eventuale incognito provvedimento che l'ha provocata;

del verbale 1 del 25 giugno 2020, redatto dalla Commissione esaminatrice del medesimo Concorso, nella parte in cui la Commissione: ha stabilito l'oggetto della prova pratica del concorso; ha stabilito la terna delle tracce della medesima prova pratica; ha deciso di svolgere la ridetta prova pratica immediatamente dopo lo svolgimento della prova scritta;

del verbale 3 del 26 giugno 2020, nella parte in cui la Commissione ha attribuito un voto insufficiente alla prova pratica del ricorrente;

del verbale 4 del primo luglio 2020, nella parte in cui ha disposto la non ammissione del ricorrente alla prova orale del concorso de quo;

della graduatoria finale del concorso, approvata con determinazione dirigenziale n. 974 del 30 luglio 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Estar e del Sig. Francesca Satta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso il Sig. ha impugnato la comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale “Concorsi ed esami” n. 43 del 5 giugno 2020, nella parte in cui, in relazione al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente Ingegnere da assegnare al Dipartimento Tecnologie Sanitarie di star (114/2019/CON), indetto dall’Estar con delibera del direttore generale n. 288 del 19 luglio 2019, si dispone che “la prova pratica si svolgerà nella stessa giornata” della prova scritta.

Nel ricorso si è avuto modo di precisare che il bando prevedeva che i candidati ammessi avrebbero dovuto superare tre prove: una prova scritta, una prova pratica e una prova orale.

La lex specialis specificava, inoltre, che la prova scritta sarebbe consistita in una “relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse”, mentre la prova per la valutazione delle attitudini pratiche dei candidati avrebbe avuto ad oggetto l’“esame e parere scritto su di un progetto o impianto”.

Si sostiene che, contrariamente alle previsioni del bando, l’Estar avrebbe fissato di procedere allo svolgimento congiunto della prova scritta e della prova pratica nella stessa data, prevista per il 25 giugno 2020.

A conferma delle proprie tesi la ricorrente evidenzia che il verbale della Commissione esaminatrice (e qui impugnato) riporta lo svolgimento della prova scritta, della durata massima di 75 minuti, così come iniziata alle ore 10.53 e terminata alle ore 12.08; appena 9 minuti dopo, alle 12.17, è iniziata lo svolgimento della prova pratica, per la quale veniva concesso un tempo massimo di 60 minuti.

La Commissione esaminatrice attribuiva alla prova scritta del Sig. una votazione pari a 24/30 (qualificata “DISCRETA”), mentre dallo stesso ricorrente non veniva superata la prova pratica nella quale otteneva solo 13/30, a fronte di una votazione minima pari ad almeno 21/30.

Con il successivo verbale n. 4 veniva disposta la non ammissione del signor Cammelli alla prova orale e, per converso, la sua esclusione dalla procedura concorsuale.

In particolare, nell’impugnare i provvedimenti sopra citati, si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione della lex specialis costituita dal bando di concorso; l’eccesso di potere per carenza di motivazione, l’illogicità e la contraddittorietà dell’atto impugnato con atti dello stesso procedimento, oltre alla violazione dei principi generali di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa desumibili dall’art. 97 Cost.; sarebbe illegittima la decisione dell’Estar di far svolgere la prova scritta e quella pratica nello stesso giorno e cioè il 25 giugno 2020, in quanto le prescrizioni del bando sono dirette a garantire la sussistenza di un periodo

temporale minimo fra lo svolgimento della prova scritta e quello della prova pratica, periodo che, anche adottando l'interpretazione più restrittiva, non può comunque essere inferiore a 5 giorni;

2. la violazione della *lex specialis* costituita dal bando di concorso (sotto diverso profilo); l'eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, l'illogicità e contraddittorietà manifesta e l'ulteriore violazione dei principi di efficienza e buon andamento desumibili dall'art. 97 Cost.; la commissione avrebbe modificato il contenuto della prova pratica, nell'ambito della quale i candidati avrebbero dovuto predisporre un progetto e non esprimere un proprio parere motivato su di un progetto già individuato.

Si sono costituiti l'Estar e la Sig.ra (quest'ultima in qualità di controinteressato), contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del rigetto.

Hanno presentato un atto di intervento ad opponendum le Sig.re (questi ultimi classificati al primo e secondo posto della graduatoria finale), eccependo la mancata integrazione del contraddittorio, in quanto la ricorrente avrebbe notificato l'atto introduttivo del presente giudizio unicamente alla Sig.ra, terza classificata in graduatoria e quindi ultima dei tre vincitori del concorso in questione.

Al contrario il tenore delle censure proposte (tutte volte al totale annullamento della procedura selettiva) avrebbe dovuto obbligare a considerare contraddittori necessari tutti i candidati (vincitori e non vincitori) inseriti nella graduatoria impugnata.

Sempre in via preliminare si è eccepita l'improcedibilità del ricorso per tardività e la carenza di interesse in concreto, in quanto non sarebbero stati impugnati gli atti presupposti rispetto alla graduatoria finale, comunque immediatamente lesivi.

Nel merito sia gli intervenienti ad opponendum sia le parti resistenti hanno sostenuto come non vi fosse alcuna disposizione che imponesse di distanziare nel tempo le due prove scritte e che, nel contempo, la Commissione avrebbe stabilito la prova pratica nel rispetto delle prescrizioni contenute nel bando.

Con ordinanza n. 583/2020, a seguito della camera di consiglio del 10 novembre 2020, questo Tribunale ha respinto l'istanza cautelare.

All'udienza del 20 ottobre 2021, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattato in decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo va evidenziato come la manifesta infondatezza del ricorso consente di prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari proposte.

1.1 Non sono condivisibili le argomentazioni alla base del primo motivo con le quali si contesta la decisione dell'Estar di far svolgere la prova scritta e la prova orale lo stesso giorno.

A parere del ricorrente, nonostante il bando di concorso contemplasse un termine dilatorio di venti giorni per la convocazione delle prove scritte e di quindici giorni per la prova pratica, le

due prove sarebbero state illegittimamente fissate lo stesso giorno, con un preavviso di venti giorni.

1.2 Al fine di dimostrare l'infondatezza delle argomentazioni proposte è necessario premettere che il bando, con riferimento all'articolazione temporale dello svolgimento delle tre prove, prevedeva che "i concorrenti ammessi alle procedure concorsuali sono convocati, non meno di quindici (15) giorni prima della prova scritta e non meno di venti (20) giorni prima della prova pratica/orale tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie speciale "Concorsi ed Esami"; soltanto nel caso di necessità urgenti ed in presenza di un numero esiguo di candidati, di norma, non superiore a 20, sarà possibile la convocazione alle prove scritte con raccomandata AR o con Posta Elettronica Certificata (PEC)".

1.3 Alla luce di una stretta interpretazione letterale della clausola citata si deduce che dalla convocazione alla prova scritta devono intercorrere almeno 15 giorni che, a loro volta, risultano pari a 20 giorni per la prova pratica e la prova orale, senza che sia previsto alcun periodo di tempo che deve necessariamente intercorrere tra le varie prove di concorso.

1.4 Va, altresì, premesso che il termine di venti giorni per la convocazione delle prove scritte e di quindici giorni per la convocazione delle prove pratiche/orali, contemplato nel bando del luglio 2019, è la conseguenza di quanto previsto nell'art. 6 del D.P.R.497/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), nella parte in cui prevede che il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

1.5 E' evidente che lo scopo di detta disposizione è nel senso di assicurare che i candidati siano convocati con un congruo preavviso alle prove di esame, al fine di poter essere posti nelle migliori circostanze per l'esecuzione e lo svolgimento delle stesse.

1.6 Si consideri, inoltre, che nessuna disposizione, di legge, regolamento o contenuta nella lex specialis, prevede un periodo temporale minimo di separazione tra la prova scritta e la prova pratica (Cons. St., sez. III, 21.11.2016, n. 4864).

1.7 E' altrettanto evidente che la disposizione del bando sopra, laddove si limita a prevedere che tra la convocazione e lo svolgimento delle prove decorra un minimo di 15 o 20 giorni, non avrebbe potuto che essere oggetto di un'interpretazione letterale.

1.8 Lo sforzo ermeneutico operato dal ricorrente, il quale si spinge sino al punto di suggerire due possibili interpretazioni del bando di gara, nel senso di introdurre un ulteriore termine per distanziare lo svolgimento delle due prove, si pone in aperta antitesi con il criterio di interpretazione letterale.

1.9 Precedenti pronunce hanno avuto modo di chiarire che il bando, costituendo la lex specialis del concorso, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi

dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.

Di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (Consiglio di Stato, sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709; Cons. di Stato VI Sez. n. 1447 del 2018; Cons. di Stato, sez. IV, 19.2.2019, n.1148).

2. Da ultimo l'Amministrazione ha evidenziato che la scelta di calendarizzare e strutturare le prove concorsuali (scritta e pratica) consecutivamente in un'unica giornata è stata dettata anche dall'esigenza di svolgere tali prove nel periodo emergenziale di contrasto e di contenimento della epidemia da covid -19.

2.1 Altrettanto da respingere è il secondo motivo con il quale si sostiene che la Commissione avrebbe modificato la tipologia delle prove previste dal bando, in quanto i candidati dovevano predisporre un progetto e non esprimere un proprio parere motivato su di un progetto già individuato.

Ne sarebbe derivata, sempre secondo il ricorrente, una illegittima modifica dell'oggetto della prova concorsuale, in violazione della clausola del bando.

2.2 In realtà il bando dell'ESTAR si limita a prevedere, per i dirigenti Ingegneri, che la prova pratica era costituita dall'"esame e parere scritto su di un progetto o impianto".

Utilizzando sempre il criterio dell'interpretazione è evidente come la clausola del bando non prevedesse in alcun modo che il parere dovesse essere reso su di un progetto già preconstituito dalla commissione (nel caso di specie un progetto di un software applicativo per la gestione di un servizio sanitario), né tantomeno vietasse che questo potesse consistere nella predisposizione di un progetto da parte del candidato.

2.3 Nel concreto la Commissione aveva elaborato una traccia che chiedeva ai candidati di "descrivere gli elementi per la corretta progettualità ed un possibile layout, nonché le strutture/uffici/UU.OO. (e le relative necessità di coinvolgimento), che l'Ingegneria Clinica deve tenere in considerazione durante tutto il ciclo di vita di una RISONANZA MAGNETICA di tipo "total body"".

Con detta traccia (per quanto è possibile evincere dal verbale), la commissione intendeva verificare i seguenti aspetti dei candidati: "approccio sistematico dell'argomento e competenza organizzativa; chiarezza espositiva ed appropriatezza del linguaggio tecnico; coerenza e correttezza dei contenuti, coniugati con capacità di sintesi; individuazione di riferimenti normativi e struttu-

re/professionalità da coinvolgere nel progetto pianificazione, programmazione e controllo nell'iter progettuale”.

2.5 Ciò premesso è evidente come non sia stata attuata alcuna modifica da parte della commissione esaminatrice, in quanto quest'ultima si è limitata ad definire la prova da assegnare a tutti i candidati, in applicazione di quanto previsto dal bando, chiedendo a questi ultimi di indicare gli elementi essenziali per una corretta progettazione e al fine di verificare il possesso di quelle conoscenze che non potevano che risultare proprie di una selezione per assumere tre dirigenti “Ingegnere” da assegnare al Dipartimento Tecnologie Sanitarie.

2.6 Le ulteriori argomentazioni sono poi dirette a sindacare la discrezionalità di cui gode la Commissione nel momento della scelta della prova da assegnare e, ciò, nella parte in cui afferma che essendosi in presenza di un concorso per dirigente ingegnere delle tecnologie sanitarie “la prova concorsuale avrebbe dovuto riprodurre le condizioni in cui, una volta in servizio, i candidati sarebbero stati chiamati ad operare in quest'ambito”.

In conclusione il ricorso è infondato e va respinto, mentre le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della fattispecie esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Ricchiuto

IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO